

Liquidazione del patrimonio n. 2/2021

Tribunale di Padova

Prima sezione civile

La Giudice, a scioglimento della riserva che precede,

premesse che:

il Liquidatore ha riferito che nella procedura di liquidazione del patrimonio che coinvolge il [REDACTED] [REDACTED] “lo stato passivo veniva approvato, inviando comunicazioni alle parti con pec del 28/07/2021”; sennonché successivamente a tale data in data 02/09/2021, 17/06/2021 e 18/07/2022 il creditore [REDACTED] depositava tre ulteriori domande di ammissione al passivo dei crediti;

Il Liquidatore riferisce anche che, integrato lo stato passivo in conseguenza di dette domande, il creditore [REDACTED] in data 08/09/2023 ha contestato che le domande tardive inserite nel progetto non “possano concorrere a formare le passività della procedura in quanto inammissibili in ragione (dell’inadempimento) dell’intempestività delle stesse”;

il Liquidatore ha quindi rimesso gli atti al Tribunale ai sensi dell’art. 14 octies, comma 4, l. n. 3/2012 ed è stata fissata udienza nel contraddittorio delle parti interessate, cui hanno partecipato - oltre al Liquidatore - [REDACTED] ed [REDACTED] e nessuno per [REDACTED].

osserva quanto segue.

La ricostruzione per cui le domande di ammissione al passivo di crediti concorsuali in sede di liquidazione del patrimonio sarebbero ammissibili senza alcun limite temporale non è condivisibile.

Tale ricostruzione si pone infatti in contrasto sia con la lettera della l. n. 3/2012 sia con una lettura sistematica dell’istituto e non trova infatti l’avallo della

giurisprudenza assolutamente prevalente che si è formata in materia la quale, pur nella diversità delle interpretazioni, ha disconosciuto la possibilità di insinuazioni al passivo prive di limiti, mediando tra l'interesse del creditore al recupero del credito e quello della procedura, parimenti rilevante, ad un ordinato e celere svolgimento, che presuppone indubbiamente la cristallizzazione, in tempi il più possibile prestabiliti, del passivo, che rimarrebbe in caso contrario in balia di creditori poco accorti.

Quanto alla lettera della legge, deve osservarsi che l'art 14 sexies l. n. 3/2012 prevede l'assegnazione di un termine da parte del Liquidatore entro cui i creditori devono presentare le domande di partecipazione alla liquidazione (c.d. insinuazione al passivo), senza prevedere, a differenza di quanto disposto per il fallimento prima e per la liquidazione giudiziale e per quella controllata ora, la possibilità di presentare domande c.d. "tardive". Deve quindi partirsi dalla considerazione che il Legislatore, nel disciplinare la materia, si è discostato dalla disciplina della procedura concorsuale maggiore al tempo vigente e regolata dalla legge fallimentare, con una scelta peraltro coerente con l'opportunità di dettare una regolamentazione semplificata della liquidazione del patrimonio, procedura minore (in termini di rilevanza economica e sociale) rispetto al fallimento, riservato all'imprenditore commerciale sopra soglia.

Una lettura letterale della norma non consente quindi di presentare domande oltre il termine concesso dal Liquidatore, a ciò non ostando la circostanza che l'art 14 sexies l. n. 3/2012 non qualifica espressamente il termine per l'insinuazione come perentorio, dato che la natura ordinatoria del termine incide solamente sulla possibilità di proroga dello stesso – ove richiesta prima della scadenza (si veda l'art. 154 cpc) - ma che non comporta certo la possibilità di disconoscere rilievo alla sua scadenza: nel senso che, perentorio o meno, la scadenza del termine preclude il compimento della relativa attività. Salva l'esistenza, deve ritenersi, di comprovati motivi che giustifichino una rimessione in termini del creditore decaduto per causa a lui non imputabile secondo la regola generale dell'art. 153 c.p.c. (come potrà sostenersi ove il creditore non abbia ricevuto la comunicazione del Liquidatore e nulla sapesse sulla procedura).

Se ne deve trarre la conclusione che con riferimento ai crediti concorsuali la domanda di ammissione al passivo deve essere formulata entro il termine allo scopo indicato dal Liquidatore a pena di decadenza.

Conclusione diversa deve trarsi con riferimento alla domanda di cui al cronologico n. 9, giacché è stato evidenziato in udienza come si tratti di un credito sorto successivamente all'apertura della procedura di liquidazione.

La difesa di Agenzia delle Entrate risulta condivisibile, atteso che la disciplina relativa al procedimento di formazione del passivo di cui all'art. 14 octies citato attiene senz'altro ai soli crediti concorsuali, ma non ai crediti "posteriori", per cui invece l'art. 14 duodecies non indica alcuna procedura di verifica, stabilendo – oltre al divieto di soddisfazione in sede esecutiva – che gli stessi siano soddisfatti con preferenza rispetto agli altri crediti.

Il sistema così ricostruito risulta del resto coerente con quanto l'art. 111 bis l.fall. prevede per la procedura maggiore: nell'ambito del fallimento, infatti, i crediti prededucibili sono soggetti a verifica esclusivamente se contestati e senza che sia stabilito al riguardo alcun termine di preclusione. In assenza di contestazione i crediti sorti dopo l'apertura del concorso verranno semplicemente pagati, senza alcun formale procedimento di verifica.

Ne consegue che il credito di € 2.170,32 va riconosciuto in favore di Agenzia delle Entrate, mentre le domande di Agenzia della Riscossione sono inammissibili.

In conclusione, il Tribunale

PQM

Forma definitivamente il passivo della procedura di liquidazione con l'ammissione del credito di Agenzia delle Entrate col privilegio richiesto e l'esclusione delle domande n. 10 e n. 11 di Agenzia della Riscossione.

Manda al Liquidatore perché modifichi di conseguenza lo stato passivo e ne dia comunicazione ai creditori.

Si comunichi.

Padova, 01/02/2024

La Giudice

Maria Antonia Maiolino